

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1166 del 20 ottobre 2026

Bando pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve. Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3. Annualità 2026.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Bando per l'anno 2026 per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, con particolare riferimento ai pioppeti, a valere sulle risorse stanziare dalla Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, a favore dello sviluppo della filiera pioppicola italiana.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

In coerenza con il quadro politico nazionale per il settore forestale e le esigenze di rafforzare ed incrementare il settore produttivo del legno, le principali Regioni italiane a vocazione pioppicola (Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), già artefici del primo Accordo interregionale del pioppo siglato nel 2014, ed i principali stakeholders della filiera, tra cui il Cluster Italia Foresta Legno, hanno proceduto alla sottoscrizione della Nuova Intesa interregionale per lo sviluppo della filiera del pioppo, il giorno 12 settembre 2025 a Milano, presso la sede della Regione Lombardia (cfr. DGR n. 911 del 5 agosto 2025).

L'obiettivo è quello di promuovere la coltivazione del pioppo, che oltre a soddisfare i fabbisogni dell'industria nazionale del legno, costituisce un importante valore come sostituto di prodotti maggiormente gas-climalteranti nell'ambito della transizione ecologica, accanto a funzioni ambientali di sicurezza idraulica e di lotta all'avanzamento di specie alloctone. Si tratta dell'unica fonte italiana di legno di latifoglie, prodotto fuori foresta, che dà origine ad una filiera industriale di eccellenza, prevalentemente per la fabbricazione di compensati, imballaggi, legname ingegnerizzato, pannelli, carta e altro.

Più recentemente il Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia (GCNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha formalmente approvato in data 14 maggio 2026 il documento strategico intitolato "Azioni dirette al rafforzamento della bioeconomia circolare del pioppo", fortemente supportato e coordinato dal Cluster Italia Foresta Legno, a cui la Regione del Veneto ha aderito in qualità di socio istituzionale, ai sensi della DGR n. 436 del 28 maggio 2026.

In linea con quanto sopra esposto, si evidenzia, infine, che l'art. 21 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 recante "Legge forestale regionale", così come modificato dall'art. 36 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026", al fine di promuovere e sostenere l'incremento della produzione legnosa e la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, prevede l'erogazione di contributi a favore dell'arboricoltura da legno.

Con il presente provvedimento, viene quindi definito un nuovo Bando pubblico, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volto a sostenere la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, con particolare riferimento ai pioppeti.

Sono ammissibili le operazioni di realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, escludendo le specie forestali con un turno produttivo inferiore agli 8 anni.

La copertura finanziaria dell'importo messo a bando, pari a euro 700.000,00, è assicurata dallo stanziamento recato dal Capitolo di spesa 105700 "Interventi regionali volti alla promozione dell'arboricoltura da legno – contributi agli investimenti (Art. 21, L.R. 13/09/1978, n. 52)" del Bilancio di previsione 2026-2028, derivante dalle risorse stanziare dalla Regione del Veneto per l'anno 2026.

I termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sono aperti per i successivi 90 giorni, mentre i termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto e sono pari a 24 mesi.

Tenuto conto dell'alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti nel settore primario e dello sviluppo rurale, si ritiene opportuno assegnare all'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31 del 9 novembre 2001, la gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui all'**Allegato A**.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal Bando.

Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea.

Al presente bando si applicano le norme relative al cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

Dell'attuazione della presente deliberazione è incaricata la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento e all'assunzione, con propri atti, degli impegni contabili correlati.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico – venatoria dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui all'**Allegato B**, autorizzandolo, altresì, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52 recante "Legge Forestale Regionale";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 e ss.mm.ii. "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti";

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando per l'anno 2026 per l'assegnazione di contributi da destinare alla realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve con particolare riferimento alla pioppicoltura, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 52/1978, come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e per i successivi 90 giorni sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal bando;
4. di affidare l'attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del Bando di cui al punto 2 all'Agenzia Veneta per i Pagamenti, in forza dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31 del 9 novembre 2001;
5. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 09/11/2001, n. 31 con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti per la gestione del Bando di cui al punto 2;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 5, autorizzandolo, altresì, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali

allo schema come sopra approvato che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione;

7. di determinare in euro 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del bando, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Foreste Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo n. 105700 "Interventi regionali volti alla promozione dell'arboricoltura da legno – contributi agli investimenti (Art. 21, L.R. 13/09/1978, n. 52)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
8. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, compreso il trasferimento delle risorse ad AVEPA;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1166_26_AllegatoA.pdf
- [2] Dgr_1166_26_AllegatoB.pdf